



Pubblicato il 25/03/2022

N.00049 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00132/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2022, proposto da Italia Milone, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Asl 4 Teramo, Commissione Giudicatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1. degli Esiti della prova unica scritta resi noti il 18.01.2022 del Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore socio-sanitario OSS, categoria B, livello economico BS, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila, indetto dall'AUSL 4 di Teramo con Bando pubblicato in G.U. n. 48 del 23.06.2020, per come in seguito rettificato;

2. dell'Esito della prova unica pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL 4 di

Teramo;

3. della Traccia della prova del 17.11.2021 – sessione mattutina per come pubblicata sul sito istituzionale della P.A. resistente;

4. di ogni atto e/o verbale sotteso alla formulazione dei quesiti contestati in narrativa, sebbene non conosciuto;

5. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, se ritenuto opportuno, i Criteri di valutazione della prova d'esame per come pubblicati sul sito istituzionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e la richiesta di notifica per pubblici proclami;

Ritenuto, in relazione allo stato del procedimento ed alla predetta richiesta di notifica per pubblici proclami, che non vi sono prove circa la sussistenza dell'assoluta ed irreparabile urgenza che sia tale non consentire di attendere fino alla competente sede cautelare, anche in relazione alla introduzione di numerosissimi altri gravami diretti avverso la medesima procedura.

Considerato altresì che, eminenti ragioni di tutela del contraddittorio fanno invece ritenere necessario accogliere l'istanza di notificazione per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'Azienda Sanitaria Asl 01 intimata:

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

La decisione collegiale sull'istanza cautelare resta fissata alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.

P.Q.M.

1. Respinge l'istanza di misura interinale ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. .

2. Dispone la notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei modi di cui sopra.

3. Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 25 marzo 2022.

**Il Presidente**  
**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**

